

Civile Ord. Sez. 6 Num. 9331 Anno 2021

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Data pubblicazione: 07/04/2021

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 12500 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto

da

REGIONE ABRUZZO (C.F.: 80003170661), in persona del Presidente, legale rappresentante *pro tempore* rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)

-ricorrente-

nei confronti di

ANGILI Valentino Moglioni (C.F.: NGL VNT 88A28 L182H)

rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Frani (C.F.: FRN PLA 69P10 A515V)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 172/2019, pubblicata in data 14 marzo 2019 (e notificata in data 15 marzo 2019);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 18 febbraio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Valentino Moglioni Angili ha agito in giudizio nei confronti della Regione Abruzzo per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito della collisione della propria autovettura con un animale selvatico (capriolo) avvenuta su una strada provincia-

Car. 9331
c v + CI

S

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

le (S.P. per Camerata Nuova Direzione Orticola-Rocca di Botte).

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Avezzano.

Il Tribunale di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la Regione Abruzzo, sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso l'Angili.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso si denuncia «Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): Violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9 Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, e dell'art. 2043 c.c. Erronea imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla Regione ricorrente».

Il ricorso è manifestamente infondato.

La regione ricorrente censura la decisione impugnata in relazione alla propria individuazione come ente passivamente legittimato, sul piano sostanziale, a rispondere dei danni riportati dalla parte attrice, senza svolgere in realtà censure in ordine all'affermazione della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai suddetti danni, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell'area in cui è avvenuto l'incidente.

Viene esclusivamente posta, in altri termini, la discussa questione della individuazione del soggetto, pubblico o privato,

tenuto a rispondere dei danni causati dagli animali selvatici (in particolare, ma non solo, alla circolazione su strade pubbliche).

Orbene, sul punto, nell'individuare la Regione Abruzzo quale legittimata passiva sul piano sostanziale, la decisione impugnata è conforme all'indirizzo di questa Corte, di recente puntualizzato in alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 - 01-02-03; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020, Rv. 658298 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 02/10/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto, cui intende darsi piena continuità:

«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»;

«nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione

della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»;

«in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi».

Come si è premesso, nella specie non vi sono censure specifiche in ordine all'affermazione, operata dai giudici di merito, della sussistenza di una condotta colposa, causalmente rilevante in relazione ai danni subiti dalla parte attrice, addebitabile in concreto proprio al soggetto pubblico titolare delle funzioni di controllo e gestione della fauna selvatica nell'area in cui è avvenuto l'incidente, onde, *a fortiori*, deve ritenersi senz'altro dimostrato il nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico oggetto di proprietà pubblica e i suddetti danni.

L'azione risulta del resto proposta proprio contro la Regione Abruzzo, quindi nei confronti dell'ente legittimato passivo sul piano sostanziale per la responsabilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2052 c.c., secondo la ricostruzione sistemati-

ca contenuta nei precedenti di legittimità sopra indicati, e la Regione convenuta si è limitata a contestare la propria legittimazione (sempre sul piano sostanziale), indicando la Provincia come ente a suo avviso effettivamente responsabile, ma non ha provveduto ad esercitare alcuna azione di rivalsa nei confronti di detto ente.

Sulla base di quanto sin qui esposto, dunque, la decisione impugnata va certamente confermata, essendo corretto il dispositivo finale, con le precisazioni e/o correzioni della sua motivazione riconducibili all'applicazione dei principi di diritto in precedenza richiamati.

2. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione dell'oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche esaminate.

per questi motivi


La Corte:

- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 18 febbraio 2021.

Il presidente

Adelaide AMENDOLA



Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
CSG

07 APR. 2021
Il Funzionario Giudiziario

